Direttore responsabile
ANSELMO CASTELLI

Vice direttore
Stefano Zanon

Coordinamento scientifico
C. Corghi, A. Guerra

Coordinatore di redazione
Stefano Zanon

Consiglio di redazione
Giuliana Beschi, Laurenzia Binda, Paolo Bisi, Elena Fracassi, Alessandro Pratesi, Carlo Quiri, Luca Reina

Comitato di esperti
G. Alibrandi, G. Allegretti, O. Araldi, S. Baruzzi, F. Boni, A. Bongi, A. Bortoletto, E. Bozza, B. Bravi, M. Brisciani, P. Clementi, G.M. Colombo, C. Corghi, L. Dall'Oca, C. De Stefanis, S. Dimitri, A. Di Vita, B. Garbelli, A. Guerra, M.R. Gheido, P. Lacchini, P. Meneghetti, M. Nicola, M. Nocivelli, A. Pescari, M. Piscetta, C. Pollet, R.A. Rizzi, A. Scaini, S. Setti, L. Simonelli, L. Sorgato, M. Taurino, E. Valcarenghi, L. Vannoni, F. Vollono, F. Zuech

Hanno collaborato a questo numero
S. Bettiol, G. Beschi, P. Bisi, D. Bussola, G. Campisi, L. Cellini, M. Coppola,C. Corghi, A. Del Prete, C. De Stefanis, P. Di Marino, R.V. Favero, C. Feriozzi, G. Fino, J. Granatyr, A. Guerra, M. Lenzarini, A. Marino, T. Panozzo, A. Pratesi, S. Ripoli, P. Rossi, A. Sica, P. Tetto, L. Valerio, S. Vallasciani, E. Vial

Stampa
Il periodico è disponibile ON LINE sul sito: WWW.RATIO.IT

Editore
Centro Studi Castelli S.r.l.
Via Bonfiglio, n. 33
46042 Castel Goffredo (MN)
Tel. 0376/775130
P. IVA e C.F. 01392340202
lunedì-venerdì
ore 9:00/13:00 - 14:30/17:00
Sito Web: WWW.RATIO.IT
Posta elettronica:
servizioclienti@gruppocastelli.com

Iscrizione al Registro Operatori della Comunicazione n. 3575
Autorizzazione del Tribunale di Mantova n. 10/2011
Periodico trimestrale, spedizione in abbonamento postale

Chiuso per la stampa il 7.07.2025

RATIO Società e Impresa

Gestione giuridica e contrattuale, pratiche amministrative e crisi d'impresa

Sommario 7/2025

Editoriale	- Felicità e globalizzazione: mondi compatibili per l'economia?	**3**
Il Notaio consiglia	- Il controllo del Notaio in sede di costituzione di società di capitali	**4**
Ultime notizie dalla banca	- La polizza assicurativa facoltativa deve essere inclusa nel TAEG	**5**
Notizie in breve		**6**

Società di persone

Diritto societario	- Discrimine tra ingerenza e supporto: nuovi orientamenti per la responsabilità dell'accomandante	**8**

Società di capitali

Diritto societario	- Rilevabilità d'ufficio della nullità delle deliberazioni assembleari	**12**

Operazioni straordinarie

Fiscalità	- L'affrancamento dei disallineamenti da operazioni straordinarie	**16**

Formulari societari

Diritto societario	- Riduzione del capitale per perdite nella S.r.l.	**24**

Contratti d'impresa

Associazione	- Rapporti infragruppo e rilevanza del contratto di cash pooling (prima parte)	**28**

Temi professionali

Crisi d'impresa	- I gestori della crisi d'impresa	**32**

Bilancio e controllo di gestione

Principi contabili	- OIC 29: applicazione dell'esercizio 2024	**36**

Gestione d'impresa

Privacy		- La governance della sicurezza	**42**

Crisi d'impresa e insolvenza

Procedure	📎	- Relazione dell'OCC nell'ambito della liquidazione controllata	**46**

Esecuzione individuale

Gestione	📎	- L'atto di precetto dopo il correttivo Cartabia	**50**

Diritto penale

Reato		- Assoluzione penale nel processo tributario: vantaggio indiretto	**54**

Rubriche

Giurisprudenza		- Rassegna di giurisprudenza: società - obbligazioni e contratti	**58**
Quesito Agenzia Entrate		- Trust come autonomo soggetto passivo d'imposta	**60**

Le tecnologie rendono facile l'accesso al materiale iconografico. Non altrettanto facile è il reperimento delle informazioni sui detentori dei diritti. L'editore dichiara di aver usato ogni mezzo per entrare in contatto con gli eventuali detentori di diritti d'autore del materiale utilizzato, e resta ovviamente disposto ad adempiere gli obblighi di legge.

Indirizzo del sito Web: WWW.RATIO.IT
Posta elettronica: servizioclienti@gruppocastelli.com

La Redazione è particolarmente grata a coloro che vorranno offrire la propria collaborazione.
Gli elaborati pervenuti saranno pubblicati a discrezione della Direzione della Rivista. La riproduzione di articoli e schemi, anche parziale, è vietata senza autorizzazione scritta dell'Editore.
I contenuti si intendono elaborati soltanto a scopo informativo e divulgativo. Si declina ogni responsabilità rispetto ad un utilizzo improprio del materiale.
Gli schemi di istanze, ricorsi ed ogni altra proposta di elaborato pubblicati costituiscono esempi indicativi, passibili di eventuali integrazioni.
Il riferimento all'articolo di legge deve suggerire al lettore il confronto con la più recente stesura dello stesso.
Riproduzione vietata
Informativa privacy
Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui all'art. 13 del Regolamento U.E. 679/2016 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio, n. 33 - 46042 Castel Goffredo (MN) - Tel. 0376-775130 - **privacy@gruppocastelli.com**. I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. L'informativa completa è disponibile all'indirizzo **www.ratio.it/privacy-policy**.
Testata volontariamente sottoposta a certificazione di tiratura e diffusione in conformità al Regolamento CSST Certificazione Editoria Specializzata e Tecnica

ANES
ASSOCIAZIONE NAZIONALE EDITORIA PERIODICA SPECIALIZZATA

RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE NELLA S.R.L.

Artt. 2482, 2482-bis, 2482-ter, 2446, 2447 c.c.

SOMMARIO

• SCHEMA DI SINTESI
• APPROFONDIMENTI

Nel corso della vita della società il capitale sociale nominale può subire variazioni *in melius* (aumento del capitale) o peggiorative (riduzione del capitale). Con specifico riferimento alla riduzione essa può essere facoltativa (per volontà dei soci) o obbligatoria. Ed infatti il legislatore prevede 2 ipotesi specifiche in cui la società deve procedere alla riduzione del capitale quando:

.. registri perdite superiori ad un terzo del capitale;

.. registri perdite tali da ridurre il capitale al di sotto del minimo legale.

Ambo tali ipotesi configurano una riduzione cd. nominale, poiché essa si esaurisce in una mera operazione contabile mediante cui si recepisce nel bilancio una perdita già verificatasi. Diversamente si parla di riduzione "reale" quando il capitale venga ridotto mediante rimborso ai soci di parte dei loro conferimenti.

Tra le 2 tipologie di riduzione vi sono differenze sostanziali poiché nel caso della riduzione nominale, la delibera è immediatamente efficace, nel caso della riduzione reale la riduzione potrà essere eseguita solo dopo che sia scaduto il termine per l'opposizione dei creditori quali potrebbero, in astratto, essere pregiudicati dalla arbitraria decisione dei soci di diminuire la loro garanzia patrimoniale.

SCHEMA DI SINTESI

RIDUZIONE	Facoltativa	Rimessa alla decisione dei soci.
	Obbligatoria	• Perdita superiore ad un terzo del capitale. • Perdita che erode il capitale al di sotto del minimo legale.
	Nominale	Adeguamento contabile del capitale in relazione ad una perdita già subita.
	Reale	Effettiva diminuzione del patrimonio sociale.
EFFICACIA	Riduzione nominale	Immediata.
	Riduzione reale	Dopo 90 giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese, a condizione che nessun creditore abbia proposto opposizione.
PERDITE OLTRE IL TERZO DEL CAPITALE	Convocazione	Va convocata l'assemblea per gli opportuni provvedimenti.
	Relazione	• All'assemblea deve essere sottoposta una relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società aggiornata a non oltre 120 giorni. • Copia di tale relazione deve essere depositata nella sede sociale almeno 8 giorni prima dell'assemblea.
	Aggiornamento	Nell'assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione.
	Decisioni	• Rinvio a nuovo. • Riduzione volontaria. • Operazioni straordinarie (trasformazione, fusione o scissione o aumento del capitale) in modo da rendere irrilevante la perdita.
	Nuova convocazione	Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, gli amministratori devono convocare l'assemblea per l'approvazione del bilancio e per la riduzione del capitale in proporzione delle perdite accertate.

Riproduzione vietata

APPROFONDIMENTI

RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE (FACOLTATIVA)

• Reale

- I soci, pur in assenza di perdite, possono decidere di procedere ad una riduzione del capitale sociale, nel rispetto del limite minimo previsto dall'ordinamento (€ 10.000,00 per le S.r.l., 50.000,00 per le S.p.a.). Tale riduzione comporta quindi un effettiva diminuzione del patrimonio sociale con rimborso ai soci di parte dei conferimenti effettuati o mediante liberazione dai versamenti ancora dovuti. Per le S.r.l., non è neanche necessario indicare le motivazioni della riduzione, obbligatorie invece per le riduzioni facoltative nelle S.p.a.
- Trattandosi di un'operazione che potrebbe in astratto ledere gli interessi di terzi, la delibera può essere eseguita, per espressa previsione dell'art. 2482, c. 2 c.c. e art. 2455 c.c. per le S.p.a. solo dopo che sono decorsi 90 giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese e a condizione che nessun creditore abbia fatto opposizione.

• Opposizione

- Il Tribunale, quando ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori oppure nel caso in cui la società abbia prestato idonea garanzia, può disporre che l'esecuzione abbia luogo nonostante la pendenza dell'opposizione.

RIDUZIONE PER PERDITE

• Nominale

- Nel caso in cui le perdite si siano già verificate, la riduzione si esaurisce in una presa d'atto, solo contabile, mediante cui i soci decidono di adeguare il capitale al patrimonio.
- La riduzione per perdite nella S.r.l. è disciplinata dall'art. 2482-*bis* c.c. che ricalca in gran parte il contenuto dell'art. 2446 c.c. relativo alla riduzione per perdite nella S.p.a.

PERDITA OLTRE IL TERZO DEL CAPITALE SOCIALE (OBBLIGATORIA NELL'ESERCIZIO SUCCESSIVO)

• Disciplina

- Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti.
- Si tratta di provvedimenti solo "opportuni" e non "necessari" poiché non vi è l'obbligo di procedere alla riduzione immediata, ma è attribuita agli amministratori ed ai soci la facoltà di individuare ulteriori soluzioni.
- L'obbligo di ridurre il capitale in proporzione alle perdite registrate scatta esclusivamente nel caso in cui la perdita non sia diminuita a meno di un terzo del capitale sociale entro l'esercizio successivo.
- In questa fase intermedia la società può quindi:
  - .. rinviare le perdite al nuovo esercizio;
  - .. procedere con una riduzione volontaria;
  - .. trasformarsi in un tipo sociale in cui le perdite non sono rilevanti (ad esempio in una società di persone);
  - .. effettuare altre operazioni straordinarie quali fusioni o scissioni;
  - .. aumentare il capitale in modo da rendere comunque irrilevante la perdita registrata.

• Procedimento

- All'assemblea deve essere sottoposta una relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società aggiornata a non oltre 120 giorni.
- Nei casi previsti dall'art. 2477 c.c. la relazione deve contenere le osservazioni del collegio sindacale o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti.
- Di norma, copia di tali documenti deve essere depositata nella sede della società almeno 8 giorni prima dell'assemblea, perché i soci possano prenderne visione. Tale disposizione è derogabile dallo statuto.
- Nell'assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione.

Centro Studi Castelli S.r.l. Aggiornato al 7.07.2025
Riproduzione vietata

PERDITA OLTRE IL TERZO DEL CAPITALE SOCIALE (OBBLIGATORIA NELL'ESERCIZIO SUCCESSIVO) (SEGUE)

- **Procedimento (segue)**
  - Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, gli amministratori devono convocare l'assemblea per l'approvazione del bilancio e per la riduzione del capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza di riduzione, gli amministratori (e, ove presenti, i sindaci o il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti) devono chiedere al Tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio.
  - Il Tribunale, anche su istanza di qualsiasi interessato, provvede con decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel Registro delle Imprese a cura degli amministratori.
- **Efficacia**
  - La delibera "obbligatoria" di riduzione per perdite oltre il terzo (e quindi la delibera effettuata nell'esercizio successivo a quello in cui vengono accertate le perdite) può essere eseguita immediatamente. Si tratta infatti di una modifica solo nominale del capitale sociale laddove ci si limita ad adeguare la cifra del capitale nominale al minore valore reale del capitale stesso.
  - Tale operazione, a differenza della riduzione reale e facoltativa, non può danneggiare gli interessi dei creditori sociali e pertanto il legislatore non prevede la facoltà di opposizione da parte di questi ultimi.

PERDITE AL DI SOTTO DEL MINIMO LEGALE (IMMEDIATAMENTE OBBLIGATORIA)

- **Disciplina**
  - L'art. 2482-*ter* c.c. dispone che "*Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dal n. 4), art. 2463, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo. È fatta salva la possibilità di deliberare la trasformazione della società*".
  - Anche in questo caso, la norma richiama quasi pedissequamente il contenuto dell'art. 2447 c.c. che disciplina la riduzione al di sotto del minimo legale nelle S.p.a.
  - Occorre tener conto del fatto che oggi il minimo legale della S.r.l. ordinaria ammonta ad € 10.000,00 e che è stata introdotta la possibilità di costituire S.r.l. con capitale inferiore, che però sono assoggettate alla specifica disciplina delle S.r.l. semplificate.
  - A differenza della riduzione per perdite oltre il terzo del capitale sociale, la riduzione " a zero" e la contestuale ricostituzione del capitale minimo sono provvedimenti obbligatori, in assenza dei quali la società si scioglie ed entra in stato di liquidazione (art. 2484, n. 4 c.c.).

Tavola — **Verbale di assemblea straordinaria per riduzione per perdite (art. 2482-*bis* c.c.)**

N . . . di Repertorio n . . . di Raccolta

Verbale di assemblea straordinaria per riduzione per perdite

Repubblica italiana

L'anno . . . il giorno . . . del mese di . . . in . . . via . . . alle ore . . .
Avanti a me dott. . . . notaio in . . . iscritto al ruolo dei distretti notarili riuniti di . . . senza l'assistenza dei testimoni avendovi la comparente col mio consenso rinunciato, è presente la sig.ra . . . nata a . . . il . . . domiciliata in . . . per la carica, ove appresso, la quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di amministratore unico e, come tale, legale rappresentante, della " . . . s.r.l. ", con sede in . . . via . . . , capitale euro . . . iscritta nel registro imprese di . . . , codice fiscale e numero registro imprese . . . partita iva . . .
La comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, mi dichiara essere convenuta in questo giorno, luogo ed ora, per partecipare all'assemblea straordinaria della società predetta per discutere e deliberare sul seguente

Aggiornato al 7.07.2025 Centro Studi Castelli S.r.l.
Riproduzione vietata

Tavola (segue)

Ordine del giorno

- Proposta trasferimento della sede sociale da . . . , n. . . a via . . . sempre in . . . ;
- Proposta di copertura delle perdite al . . . mediante utilizzo dei versamenti dei soci in conto aumento capitale, e mediante parziale utilizzo dell'avanzo di utili degli esercizi precedenti, ed infine mediante azzeramento del capitale sociale di Euro . . . e sua ricostituzione;
- Modifica dell'art. . . . dello Statuto sociale;
- Proposta di modifica dell'art . . . dello Statuto sociale circa la durata in carica dell'Organo Amministrativo;
- Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza dell'assemblea a norma di statuto il costituito Amministratore Unico Sig.ra . . . la quale constata e dà atto:

- che con esso Amministratore Unico è presente l'unica carica della Società;
- che l'assemblea è stata regolarmente convocata a norma di statuto;
- che sono presenti tutti i soci portatori dell'intero capitale sociale;
- che pertanto la presente assemblea è validamente convocata e legalmente costituita ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno, parte straordinaria, essendo stata verbalizzata a parte, la parte ordinaria.

Invita me Notaio a redigerne il verbale a norma di legge.

Passandosi alla trattazione congiunta degli argomenti all'ordine del giorno il Presidente illustra ai presenti i motivi che rendono opportuno il trasferimento degli uffici della sede sociale da via . . . in . . . a via . . . sempre in . . . in locali più idonei allo svolgimento dell'attività sociale; fa presente altresì che come risulta dal bilancio approvato nella parte ordinaria dell'assemblea la Società ha riportato una perdita di Euro . . . ed invita l'assemblea a deliberare circa il ripianamento di detta perdita.

Il Presidente prosegue facendo presente che si rende necessario modificare l'art . . . dello statuto sociale, onde adeguarlo a quanto richiesto dalle vigenti disposizioni di legge in materia, prevedendo che il capitale sociale, attualmente diviso in n. . . . quote da Euro . . . cadauna, e prevedendo altresì che ciascun socio abbia diritto ad un voto per ogni Euro . . . di capitale posseduto.

Il Presidente fa presente infine che si rende opportuno modificare il penultimo comma dell'art. . . . dello statuto sociale prevedendo la durata in carica dell'Organo Amministrativo, anziché per tre esercizi sociali così come attualmente previsto, a tempo indeterminato, salvo ovviamente, revoca o rinuncia.

Dopo breve discussione l'assemblea, udito quanto esposto dal Presidente, all'unanimità delibera:

- di trasferire gli uffici della sede sociale da via . . . in . . . a . . . sempre in . . .
- modificando conseguentemente il primo comma dell'art . . . dello statuto sociale, che risulterà pertanto del seguente tenore: "Società ha la sede legale in . . . via . . . n . . . ";
- di procedere alla copertura delle perdite ammontanti a Euro . . . nel modo seguente:
  a) quanto a Euro . . . mediante utilizzo dei versamenti effettuati dai soci in conto capitale;
  b) quanto a Euro . . . mediante parziale utilizzo dell'avanzo utili esercizi precedenti ammontante a Euro . . . che si riduce pertanto a Euro . . . ;
  c) quanto a Euro . . . mediante azzeramento dell'attuale capitale sociale di Euro . . . ;
- di ricostituire il capitale sociale all'importo di Euro . . . che seduta stante viene sottoscritto e versato in quota dai soci nelle stesse proporzioni in cui era precedentemente lo stesso ripartito;
- di modificare l'art . . . dello statuto sociale che risulta del seguente tenore:
  "Art. . . . - Il capitale sociale è di Euro . . .
  Ciascun socio avrà diritto ad un voto per ogni Euro . . . di capitale posseduto".
- di abrogare il penultimo capoverso dell'art . . . dello statuto sociale sostituendolo con il seguente: "L'Organo Amministrativo dura in carica a tempo indeterminato, salvo revoca o rinuncia".

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare il Presidente scioglie la seduta essendo le ore . . . dopo che l'assemblea ha deliberato di conferire al Presidente tutti i necessari poteri per apportare al presente verbale ed allegato statuto le eventuali modifiche richieste in sede di omologazione dalle competenti Autorità . . .

Ai fini del deposito e trascrizione a norma di legge il Comparente mi chiede di allegare al presente verbale il testo dello statuto sociale recante incorporate le modifiche deliberate.

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio ritiro detto statuto e lo allego al presente verbale sotto la lett. " . . . ", debitamente sottoscritto dalla Comparente e da me Notaio.

E richiesto, io Notaio di quanto precede ho redatto il presente verbale fatto in . . . ove sopra, che viene firmato in fine ed a margine dell'altro foglio dalla Comparente e da me Notaio, previa lettura, unitamente all'allegato, da me datane alla medesima la quale, a mia richiesta, lo dichiara conforme a verità ed alla sua volontà.

... omissis...

Centro Studi Castelli S.r.l. Aggiornato al 7.07.2025
Riproduzione vietata